

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), Bruxelles  
 Státní zemědělský intervenční fond, Praha  
 Direktoratet for FødevareErhverv, København  
 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Bonn  
 Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet (PRIA), Tartu  
 Οργανισμός πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων  
 (ΟΠΕΚΕΠΕ), Αθήνα  
 Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Madrid  
 Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), Paris  
 Irish Sugar Intervention Agency (ISIA), Dublin  
 Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Roma  
 Κυπριακός οργανισμός αγροτικών πληρωμών (ΚΟΑΠ), Nicosia  
 Lauku Atbalsta Dienests (LAD), Riga  
 Nacionalinė Mokėjimo Agentūra (NMA), Vilnius  
 Ministère de l'agriculture, Luxembourg  
 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Budapest  
 Agenzija ta' Pagamenti (AP), Valletta  
 Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA), Den Haag  
 Agrarmarkt Austria (AMA), Wien  
 Agencja Rynku Rolnego (ARR), Warszawa  
 Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo,  
 Direcção de Serviços de Licenciamento, Lisboa  
 Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ljubljana  
 Pôdohospodárska Platobná Agentúra, Bratislava  
 Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Helsinki  
 Statens jordbruksverk (SJV), Jönköping  
 Rural Payments Agency (RPA), Newcastle-upon-Tyne

**Bando di gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco**

(n. 1/2005)

(2005/C 176/09)

#### I. OGGETTO

1. È indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 per tutte le destinazioni salvo l'Albania, la Croazia, la Bosnia — Erzegovina, la Serbia e Montenegro, incluso il Kosovo, quale definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
2. La gara permanente si effettua conformemente all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/2001<sup>(1)</sup> ed al regolamento (CE) n. 1138/2005<sup>(2)</sup>.

#### II. TERMINI

1. La gara permanente rimane aperta sino al 27 luglio 2006. Durante il periodo della sua validità si procede a gare parziali.
- 2.1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale decorre dal 22 luglio 2005 e scade il 28 luglio 2005 alle ore 10.00, ora di Bruxelles.
- 2.2. Per ognuna delle gare parziali seguenti, il termine di presentazione delle offerte decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la precedente gara parziale.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1

<sup>(2)</sup> GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.

2.3. La scadenza del termine di presentazione delle offerte è fissata alle ore 10.00, ora di Bruxelles, dei seguenti giorni:

- il 11 e 25 agosto 2005,
- il 8, 15, 22 e 29 settembre 2005,
- il 6, 13, 20 e 27 ottobre 2005,
- il 10 e 24 novembre 2005,
- il 8 e 22 dicembre 2005,
- il 5 e 19 gennaio 2006,
- il 2 e 16 febbraio 2006,
- il 2, 16 e 30 marzo 2006,
- il 6 e 20 aprile 2006,
- il 4 e 18 maggio 2006,
- il 1, 8, 15, 22 e 29 giugno 2006,
- il 13 e 27 luglio 2006.

3. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, il bando di gara è valido per tutte le gare parziali che vengono effettuate nel periodo di validità della gara permanente.

### III. OFFERTE

1. Col presente bando si invitano gli interessati a presentare, per ogni gara parziale, offerte relative al prelievo all'esportazione e/o alla restituzione all'esportazione dello zucchero di cui al titolo I.

2.1. Le offerte, presentate per iscritto, devono giungere al più tardi alle date e alle ore di cui al titolo II, punto 2, depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia un'apposita ricevuta, ovvero inviandola mediante lettera raccomandata o telegramma oppure, se l'organismo competente accetta tali forme di comunicazione, mediante telex, fax oppure e-mail, ad uno dei seguenti indirizzi:

- Bureau d'intervention et de restitution belge  
Rue de Trèves 82  
B-1040 Bruxelles  
Tel. (32-2) 287 24 11  
Fax (32-2) 230 25 33, 280 03 07
- Státní zemědělský intervenční fond  
Oddělení vývozních subvencí  
Ve Smečkách 33  
CZ-110 00 Praha 1  
Tel. (420) 222 871 458  
Fax (420) 222 871 714
- Direktoratet for FødevareErhverv  
Nyropsgade 30  
DK-1780 København V  
Tel. (45) 33 95 80 00  
Fax (45) 33 95 80 18

- Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,  
Referat 323  
D-53168 Frankfurt am Main  
Tel. (49-228) 6845-0  
Fax (49-228) 6845-3624/3794
- Põllumajanduse Registre ja Informatsiooni Amet (PRIA)  
Narva maantee 3  
EE-51009 Tartu  
Tel. (372) 7 31 200  
Fax (372) 7 31 201  
e-mail: pria@pria.ee
- Οργανισμός πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προανατολισμού και εγγυήσεων,  
ΕΛ-Αχαρνών 241, Αθήνα  
Tel. 221 734 — 221 735 — 221 738  
Fax 867 11 11 Αθήνα
- Fondo Español de Garantía Agraria  
Beneficencia, 8  
E-28004 Madrid  
Tel. (34) 913 47 64 66  
Fax (34) 913 47 63 97, 491 521 98 32 et 915 22 43 87  
e-mail: sgarmoni@fega.mapya.es
- Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre,  
120, boulevard de Courcelles,  
F-75017 Paris  
Tel. (33-1) 56 79 46 00  
Fax (33-1) 56 79 46 60
- Irish Sugar Intervention Agency, Department of Agriculture and Food  
Agriculture House  
Kildare Street  
Dublin 2  
Ireland  
Tel. (01) 607 20 00  
Fax (01) 676 40 37
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura  
Direzione Organismo pagatore  
Colture specializzate  
Via Torino, 45  
I-00184 Roma  
Telex 06/620064  
Tel. (39) 06 49 49 95 63 — (39) 06 49 49 95 76  
Fax (39) 06 445 39 16
- Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών,  
Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα)  
CY-2000 Nicosia  
Tel. +357-22557777  
Fax +357-22557755  
email commissioner@capo.gov.cy

- Lauku Atbalsta Dienests  
2, Republikas laukums  
LV-1981, Riga  
Tel. (371) 7027542  
Fax (371) 7027120  
email: LAD@lad.gov.lv
- Nacionalinė mokėjimo agentūra  
Užsienio prekybos departamentas  
Blindžių g.17  
LT-08111 Vilnius  
Tel. (370) 5 2526911, 2526903  
Fax (370) 5 2526917
- Office des licences  
21, rue Philippe II,  
Boîte postale 113  
L-2011 Luxembourg  
Tel. (352) 478 23 70  
Fax (352) 46 61 38  
Telex: 2 537 AGRIM LU
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  
Alkotmány u. 29.  
H-1054 Budapest  
Tel. (36) 1 219 4514  
Fax (36) 1 219 4511
- Agenzija ta' Pagamenti — Trade Mechanisms Unit  
Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent  
Barriera Wharf  
Valletta CMR 02  
Malta  
Tel.: (356) 2295 2227/2225/2115  
Fax: (356) 2295 2224
- Hoofdproductschap Akkerbouw  
Stadhoudersplantsoen 12  
2517 JL Den Haag  
Nederland  
Tel. (070) 370 87 08  
Fax (070) 346 14 00/370 84 44  
e-mail: hpa@hpa.agro.nl
- Agrarmarkt Austria  
Dresdner Straße 70  
A-1200 Wien  
Tel. (43-1) 33 151 209  
Fax (43-1) 33 151 303
- Agencja Rynku Rolnego  
Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z  
Zagranicą  
Dział Cukru  
Nowy Świat 6/12  
PL-00-400 Warszawa  
Tel. (48) 22 661 75 90  
Fax (48) 22 661 71 58
- Ministério das Finanças  
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Espe-  
ciais sobre o Consumo  
Direcção de Serviços de Licenciamento
- Edifício da Alfândega  
Rua Terreiro do Trigo  
P-1149-060 Lisboa  
Tel. (351) 218 81 42 63  
Fax (351) 218 81 42 61
- Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in  
razvoj podeželja  
Dunajska Cesta 160  
SI-1000 Ljubljana  
Tel. (386) 1478 9228  
Fax (386) 1479 9206
- Pôdohospodárska Platobná Agentúra  
Dobrovicova 12  
SK-815 26 Bratislava  
Tel. (421) 2 592 66 397  
Fax (421) 2 592 66 361
- Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)  
Malminkatu 16, Helsinki  
PL 30  
FIN-00023 Valtioneuvosto  
Tel. (358-9) 160 01  
Fax (358-9) 16 05 27 78
- Statens jordbruksverk  
Vallgatan 8  
S-55182 Jönköping  
Tel. (46-36) 15 50 00  
Fax (46-36) 19 05 46
- The Rural Payments Agency  
Lancaster House  
Hampshire Court  
Newcastle-upon-Tyne NE4 7YE  
United Kingdom  
Tel. (44 191) 226 50 79  
Fax (44 191) 226 18 39
3. Le offerte che non sono presentate per telex, telegramma, fax o e-mail devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. Sulla busta interna, anch'essa sigillata, deve essere apposta la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara permanente per la determinazione di un prelievo all'esportazione e/o di una restituzione all'esportazione di zucchero bianco n. 1/2005 — Riservato».
4. L'offerta è valida solo se soddisfa alle seguenti condizioni:
- a) L'offerta deve precisare:
- i) gli estremi della gara (n. 1/2005);
- ii) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
- iii) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
- iv) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg. di zucchero bianco, espresso in euro con tre cifre decimali;

- v) l'importo della cauzione da costituire per il quantitativo di zucchero di cui alla lettera iii), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
- b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, la cauzione di cui al titolo IV, ovvero una prova dell'avvenuta costituzione della cauzione stessa, è pervenuta ad uno degli indirizzi di cui al titolo III, punto 2.1, preso in considerazione dall'offerente per la presentazione della sua offerta;
- c) il quantitativo da esportare è pari almeno a 250 t di zucchero bianco;
- d) l'offerta è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo si impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui al titolo V, punto 6.1, lettera b), il o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare;
- e) l'offerta è corredata da una dichiarazione dell'offerente attestante che il prodotto da esportare è zucchero bianco di qualità sana, leale e mercantile, del codice NC 1701 99 10;
- f) l'offerta è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo si impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:
  - i) completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui al titolo VI, punto 3, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui al titolo V, punto 6.1, lettera b), non sia stato rispettato, e
  - ii) informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro i 30 giorni successivi al giorno di scadenza di validità del titolo, del o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato;
- 5. L'offerta, le prove e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
- 6. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente bando di gara o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel medesimo non sono prese in considerazione.
- 7. Le offerte presentate non possono essere ritirate.
- 8. Nell'offerta si può specificare che essa si considera presentata soltanto se soddisfa ad una delle due condizioni in appresso:

- a) l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa;
- b) l'aggiudicazione riguarda la totalità ovvero una determinata parte del quantitativo offerto.

#### IV. CAUZIONE

- 1.1. Ogni offerente deve costituire una cauzione di 11 euro per 100 kg di zucchero bianco da esportare ai sensi della presente gara.
- 1.2. La cauzione di cui al precedente punto 1.1, fatto salvo il disposto del titolo VI, punto 3, costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui al titolo V, punto 6.1, lettera b), la cauzione del titolo di esportazione.
  - 2.1. La cauzione, di cui al punto 1.1, è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia fornita da un istituto bancario riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi, espressa nella moneta del medesimo Stato. La garanzia è costituita a favore dell'organismo competente interessato.
  - 2.2. Tuttavia, per le offerte presentate presso l'organismo competente tedesco, la cauzione è costituita a favore della Repubblica federale di Germania. Per le offerte presentate presso l'organismo competente degli altri Stati membri, la garanzia può essere fornita anche da un istituto di credito riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi. La garanzia è redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
- 3.1. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione, di cui al punto 1.1, è svincolata soltanto:
  - a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non sia stato dato seguito alla loro offerta;
  - b) per quanto riguarda gli aggiudicatari che non hanno richiesto il loro titolo di esportazione in causa entro i termini previsti al titolo V, punto 6.1, lettera b), nella misura di 10 euro per 100 kg di zucchero bianco.
  - c) per quanto riguarda gli aggiudicatari, per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000 <sup>(1)</sup>, l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui al titolo V, punto 6.1, lettera b), alle condizioni imposte dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

<sup>(1)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), la parte della cauzione che può essere svincolata è ridotta, eventualmente, di un importo che rappresenta la differenza esistente:

- a) tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorché quest'ultimo importo è più elevato del primo, oppure;
  - b) tra l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorché quest'ultimo importo è meno elevato del primo.
- 3.2. La parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.
4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro interessato adotta le misure relative allo svincolo della cauzione che ritiene necessarie tenuto conto delle circostanze addotte dall'interessato.

## V. AGGIUDICAZIONE

- 1. Previo esame delle offerte, per ogni gara parziale può essere fissato un quantitativo massimo.
- 2. Può essere deciso di non dare seguito ad una determinata gara parziale.
  - 3.1. Tranne in caso di applicazione delle disposizioni del punto 2 e fatto salvo quanto disposto ai punti 4 e 5, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.
  - 3.2. Tranne in caso di applicazione delle disposizioni del punto 2 e fatto salvo quanto disposto ai punti 4 e 5, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.
- 4. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo e nel caso in cui sia stato fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in

base all'ammontare del prelievo all'esportazione, partendo da quello più elevato.

Allorché, per una gara parziale, sia stato fissato un quantitativo massimo e nel caso in cui sia stata fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede conformemente alle disposizioni del primo comma; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

- 5.1. Tuttavia, qualora il procedimento di aggiudicazione di cui al punto 4 si risolva, per effetto dell'offerta presa in considerazione, in un superamento del quantitativo massimo, all'offerente in causa viene aggiudicato soltanto il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo.
- 5.2. Le offerte che indicano lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:
  - a) proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse, ovvero
  - b) per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare, ovvero
  - c) per estrazione a sorte.
- 6.1. L'aggiudicatario ha:
  - a) diritto al rilascio alle condizioni di cui alla lettera b), per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione all'esportazione menzionati nell'offerta;
  - b) l'obbligo di presentare una domanda di titolo di esportazione per tale quantitativo al più tardi:
    - a) l'ultimo giorno lavorativo che precede quello della gara parziale prevista la settimana successiva;
    - b) l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva, quando nella settimana in questione non sia prevista alcuna gara parziale;
  - c) l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'importo di cui al titolo VI, punto 3.

6.2. Tale diritto e tali obblighi non sono trasmissibili.

7.1. L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti del risultato della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

7.2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi della gara (n. 1/2005);
- b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
- c) l'importo espresso in euro del prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, della restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero bianco, del quantitativo di cui alla lettera b).

## VI. TITOLI DI ESPORTAZIONE

1. Le disposizioni dell'articolo 9, primo comma, del regolamento (CE) n. 1464/95<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 995/2002<sup>(2)</sup>, e quelle dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 120/89<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2194/96<sup>(4)</sup>, non si applicano allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente bando.

2.1. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi dal giorno del rilascio al termine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

2.2. Tuttavia, i titoli di esportazione rilasciati per gare parziali effettuate a decorrere dal 1° maggio 2006 sono validi soltanto fino al 30 settembre 2006.

Le autorità competenti dello Stato membro che hanno rilasciato il titolo di esportazione possono, su richiesta scritta del titolare, prorogare la durata di validità del titolo stesso fino al 15 ottobre 2006 e non oltre, qualora sopravvengano difficoltà tecniche tali da impedire l'esecuzione dell'esportazione entro il termine fissato al primo comma e purché l'operazione in questione non sia soggetta al regime previsto dagli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio<sup>(5)</sup>.

2.3. I titoli di esportazione rilasciati per gare parziali effettuate tra il 28 luglio 2005 e il 30 settembre 2005 sono utilizzabili soltanto a decorrere dal 1° ottobre 2005.

3. Salvo casi di forza maggiore, il titolare del titolo corrisponde all'organismo competente un determinato importo per il quantitativo per il quale non è stato rispettato l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione, ai sensi dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, para-

grafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CE) n. 1291/2000, e allorché la cauzione di cui al titolo IV, punto I.I, è inferiore:

- a) al prelievo all'esportazione indicato nel titolo diminuito del prelievo di cui all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità del suddetto titolo, oppure;
- b) alla somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, oppure;
- c) alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo.

L'importo da corrispondere di cui al primo comma è pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c) e la cauzione di cui al titolo IV, punto 1.1.

4. Ai fini della presente gara permanente non può essere invocata la possibilità di revoca prevista all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

## VII. CONTENZIOSO

Ogni controversia tra l'aggiudicatario e l'organismo competente presso il quale è stata presentata l'offerta:

1) è di esclusiva competenza:

- allorché si tratti del BIRB, dei tribunali di Bruxelles, senza altro ricorso,
- allorché si tratti dello SZIF, dei tribunali di Praga,
- allorché si tratti del «Direktoratet for Fødevarer Erhverv», dei tribunali di Copenaghen,
- allorché si tratti del BLE, dei tribunali di Bonn,
- allorché si tratti del PRIA, del tribunale amministrativo di Tartu (Tartu halduskohus),
- allorché si tratti dell'ΟΠΕΚΕΠΕ, dei tribunali di Atene,
- allorché si tratti del FEGA, dei tribunali di Madrid,
- allorché si tratti del FIRS, del Tribunal de grande instance di Parigi, in tutti i casi, compresi la chiamata in garanzia e il liticonsorzio passivo,
- allorché si tratti dell'AGEA, dei tribunali di Roma,
- allorché si tratti del KOAP, dei tribunali di Cipro,
- allorché si tratti del LAD, dei tribunali di Riga,

<sup>(1)</sup> GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU L 152 del 12.6.2002, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 16 del 20.1.1989, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU L 293 del 16.11.1996, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

- allorquando si tratti dell'«Užsienio Prekybos Departamentas», dei tribunali di Vilnius,
  - allorquando si tratti dell'«Office des licences», del tribunale amministrativo di Lussemburgo,
  - allorquando si tratti dell' MVH, dei tribunali di Budapest,
  - allorquando si tratti dell'AP, dell'ufficio interno del contenzioso,
  - allorquando si tratti dell'HPA, del College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Juliana van Stolberglaan 2, L'Aja,
  - allorquando si tratti dell'AMA, dei tribunali di Vienna,
  - allorquando si tratti dell'ARR, del Wojewódzki Sąd Administracyjny di Varsavia
  - allorquando si tratti del Ministério das Finanças, del tribunale «da Comarca», di Lisbona,
  - allorquando si tratti dell'Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, dei tribunali di Lubiana
  - allorquando si tratti del PPA, del Ministero dell'Agricoltura della Repubblica slovacca, Sezione Agricoltura e Commercio
  - allorquando si tratti del Maa-ja metsätalousministeriö interventioyksikkö, del tribunale Helsingin hallinto-oikeus;
- 2) è disciplinata:
- allorquando si tratti dell'ISIA, dalla legislazione irlandese,
  - allorquando si tratti dell'RPA, dalla legislazione inglese,
  - allorquando si tratti dell' SJV, dalla legislazione svedese.
-